



Città di  
Camillo Cavour

**CITTÀ DI SANTENA**  
**Città Metropolitana di Torino**

ORDINANZA n. 28 del 17 OTT. 2016

**Oggetto: Tuta Absoluta – azioni di contrasto**

**IL SINDACO**

**Considerato che** anche in alcuni siti agricoli santenesi è stata riscontrata la presenza del parassita denominato "Tuta Absoluta";

**Premesso che :**

- la "Tuta absoluta" del pomodoro è un lepidottero, appartenente alla famiglia dei gelechidi;
- la farfallina (lepidottero) già nota e conosciuta in tutto il continente Sud-Americano, fa la sua presenza in Europa per la prima volta in Spagna a partire dall'anno 2006 e in Italia a partire dal 2008, dapprima nelle coltivazioni in serra del pomodoro della Calabria e poi successivamente a macchia d'olio, in tutte le regioni meridionali;

**Dato atto che :**

- questa piccola farfallina di colore grigio argentato, colpisce in particolare le piante di pomodoro e può deporre fino a 200 uova al giorno sulla pagina superiore delle foglie, sia sui frutti verdi che maturi e su altre parti della pianta; che dalle uova poi si schiudono larve che allo stato maturo raggiungono la lunghezza di 7-8 mm che completato lo sviluppo si imbozzolano nelle foglie o sottoterra dando poi vita a una nuova generazione di farfallina;
- tra i parassiti e le malattie della pianta del pomodoro, la Tuta Absoluta risulta tra le più devastanti, danneggiandola irrimediabilmente;
- la sua presenza causa gravi ricadute economiche del settore agricolo poiché i frutti colpiti, presentano delle necrosi sul calice, oppure dei fori di uscita in superficie (l'interno nella parte interessata marcisce rapidamente) e dunque sono inutilizzabili sia per la vendita che per il consumo proprio;

**Considerato che** la difficoltà di lotta al parassita è difficile a causa di diversi fattori tra i quali :

- l'alto numero di generazioni;
- la possibilità di vivere su diverse specie vegetali;
- la capacità delle larve di annidarsi all'interno degli organi attaccati;
- la diffusione delle colture protette;
- il ridotto numero di insetticidi registrati sulla coltura (dopo la dismissione di molte sostanze attive utilizzabili fino a pochi anni fa, in conseguenza della revisione a livello di Unione Europea);
- la carenza di una fauna antagonista capace di contrastarne in modo significativo la diffusione;
- la presenza costante di adulti (e quindi di uova) con continue reinfestazioni, dovuta sia alla diversa velocità di sviluppo delle larve (determinata dalla minore o maggiore densità di popolazione e dalla presenza di specie ospiti diverse)



## CITTÀ DI SANTENA Città Metropolitana di Torino

**Ritenuto** di dover disporre in tempo utile misure volte a limitare l'ulteriore diffusione, poiché in caso di forti infestazioni, la perdita del raccolto può arrivare anche al 70%, se si considera che in un anno possono susseguirsi fino a 10-12 generazioni di farfallina (a seconda delle condizioni climatiche);

**Rilevato che** le azioni di contrasto, oltre all'impiego di prodotti fitosanitari specifici e insetticidi (interventi eseguiti sia agli stadi larvali sia nelle fasi vaganti), sono costituite principalmente da misure di prevenzione quali:

- le pratiche colturali mirate alla distruzione dei residui della coltivazione per ridurre il potenziale di infestazione e l'eliminazione delle solanacee spontanee (in particolare dell'erba morella, *Solanum nigrum*), possibili ospiti alternativi del fitofago, sia all'interno sia all'esterno delle serre;
- un maggior avvicendamento colturale mediante piante diverse;
- l'utilizzo di materiale vivaistico sano;
- l'eliminazione accurata dei residui della sfogliatura;
- la rimozione tempestiva di tutti gli organi infestati e la loro distruzione, possibilmente mediante bruciatura;
- la disinfestazione del terreno, anche attraverso la solarizzazione estiva, per distruggere crisalidi e larve;

**Richiamate** le modifiche applicate al decreto legislativo 152 del 3 aprile 2006 che all'articolo 182, dopo il comma 6 aggiungono il seguente:

"6-bis. Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)".

**Richiamato altresì** il Regolamento Comunale di Polizia Rurale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 27/04/2015 (Regolamento ED.2 Rev.0 entrato in vigore dal 20/05/2015);

**Visto** l'art. 50 del D.Lgs n.267/00;

**ORDINA**

**Agli imprenditori agricoli del territorio, ai proprietari e/o conduttori di aree ad orto/giardino :**

1. di vigilare sulla presenza della Tuta Absoluta;
2. di porre in atto l'immediata azione di contrasto più idonea ad evitarne la proliferazione e diffusione sul territorio;



**CITTÀ DI SANTENA**  
**Città Metropolitana di Torino**

3. di provvedere alla tempestiva eliminazione dei residui colturali infestati attraverso gli interventi consentiti dal Regolamento Comunale di Polizia Rurale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 27/04/2015 (Regolamento ED.2 Rev.0 entrato in vigore dal 20/05/2015).

**Al riguardo si evidenziano i seguenti obblighi :**

- è sempre vietato accendere fuochi a meno di 50 metri da zone cespugliate o boscate;
- il materiale accumulato potrà essere bruciato nello stesso sito dividendo i residui colturali in piccoli mucchi;
- l'abbruciatura dei materiali dovrà effettuarsi preferibilmente nelle ore mattutine, in giornate umide e in assenza di vento;
- le operazioni dovranno essere sospese in caso di mutamento delle condizioni meteorologiche (rialzo eccessivo della temperatura e del vento);
- il terreno circostante il sito di abbruciamento dovrà essere preventivamente ripulito da foglie, erbe secche e altro materiale facilmente infiammabile;
- il materiale da distruggere dovrà essere avviato alla combustione in piccoli quantitativi;
- il fuoco dovrà essere sorvegliato fino all'ultimo spegnimento dei focolai o braci residue e la sorveglianza dovrà essere esercitata fino a che i rischi di incendi siano scongiurati;

**AVVERTE**

Che l'inottemperanza alle disposizioni della presente ordinanza sarà sanzionata con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

La presente Ordinanza verrà resa nota:

- alla cittadinanza mediante la pubblicazione nel sito internet comunale ed all'albo pretorio;
- alle associazioni di categoria agricole operanti sul territorio;

Ai fini del controllo dell'esecuzione del presente provvedimento, ne viene trasmessa copia:

- al Comando Polizia Municipale di Santena – Piazza Forchino n. 3

Ai sensi della legge 241/90, il responsabile del presente procedimento amministrativo è il Dirigente Servizi Tecnici e del Territorio ing. Nicola FALABELLA.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati e secondo le modalità stabilite dal D.Lgs. 02/07/2010 n. 104, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. Piemonte o - qualora ricorra il caso - proposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato.



**IL SINDACO**  
**Ugo BALDI**

